

I – INTRODUZIONE

Art. 1 - FINALITÀ

- Comma 1:** La Società Infermieri di Area Nefrologica Ente del Terzo Settore (SIAN-ETS) adotta il presente Codice Etico al fine di indicare e precisare i valori e principi su cui si basa la Società Scientifica per il conseguimento dei propri obiettivi, scopi, finalità come individuato nello Statuto, i modelli e le procedure comportamentali di riferimento per la vita associativa.
- Comma 2:** I comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati da principi di legalità, onestà, imparzialità, trasparenza, rispetto e tutela della persona, tutela della privacy.
- Comma 3:** La violazione dei principi e valori, nonché dei modelli e procedure non è tollerabile ed è sempre contro la volontà della SIAN, anche quando si presuma di agire nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Art. 2 - DESTINATARI

- Comma 1:** Comma 1. Il presente Codice Etico è vincolante senza eccezione alcuna per tutti gli Associati, Amministratori o collaboratori della SIAN, nonché per tutti coloro che operano direttamente o indirettamente con SIAN o per essa.
- Comma 2:** Comma 2. Sarà cura degli organi e soggetti preposti della SIAN, comunicare il presente Codice Etico a soggetti esterni alla Società che operano direttamente o indirettamente con essa o per essa, affinché venga dagli stessi conosciuto e rispettato. Per tale motivo il Codice Etico è pubblicato nel sito web associativo.

II - PRINCIPI GENERALI / VALORI

Art. 3 - COMPETENZA AGITA DEL PROFESSIONISTA DELLA SALUTE

- Comma 1:** Praticare la propria attività professionale nel rispetto del presente Codice Etico e della deontologia professionale.
- Comma 2:** Favorire l'instaurazione di un proficuo rapporto di collaborazione col Sistema Sanitario Nazionale e Regionale al fine di sviluppare un'efficiente rete di strutture per la presa in cura del paziente con MRC.
- Comma 3:** Rispettare, nel proprio lavoro, le opinioni e le competenze di tutti gli Associati e degli operatori del settore esterni alla SIAN, per istituire un dialogo efficace al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo della nefrologia .
- Comma 4:** Curare la persona malata nel rispetto del sapere e delle migliori evidenze scientifiche, impegnandosi a promuovere l'autoformazione e fornire mezzi adeguati di crescita settoriale ai soci, proponendo alti livelli di competenza.

Art. 4 - SOLIDARIETÀ

- Comma 1:** SIAN condivide intenti, finalità e iniziative con e di altre associazioni, società scientifiche, fondazioni o istituzioni che seguano e rispettino gli stessi ideali, principi e valori
- Comma 2:** SIAN stabilisce relazioni di reciproco scambio e accrescimento culturale e morale con tali Enti, con l'obiettivo anche di diffondere al cittadino informazioni per la prevenzione della MRC e applicazione infermieristica nelle terapie sostitutive nell'IRC
- Comma 3:** SIAN e i destinatari del presente Codice operano con spirito collaborativo nelle attività afferenti all'Associazione.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ

- Comma 1:** Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività della SIAN siano svolte:
 - i. ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una Società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi degli Associati, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione associativa
 - ii. perseguendo gli interessi associativi nel rispetto di leggi e regolamenti, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza, riconoscendo alla cooperazione uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli Associati
 - iii. improntando i propri scopi nell'ottica di favorire il raggiungimento di elevati standard di professionalità e competenza professionale volta al benessere del paziente in MRC o IRC.
- Comma 2:** In nessun caso la convinzione di perseguire un interesse a vantaggio di SIAN costituisce un'esimente a comportamenti posti in essere in violazione delle leggi, dei regolamenti, dei principi deontologici o dei principi e valori del presente Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore primario.
- Comma 3:** È dovere di ogni Associato evitare che, nello svolgimento dei propri incarichi per SIAN, possano sorgere conflitti di qualunque natura tra gli interessi personali e gli interessi della Società.
- Comma 4:** SIAN e i suoi Associati sono particolarmente attenti e ripudiano ogni tipo di discriminazione, fisica, di genere, razza, sociale ed economica.

Art. 6 - TRASPARENZA E RISERVATEZZA

- Comma 1:** Il rispetto del principio di trasparenza e riservatezza comporta che la SIAN sia impegnata:
 - i. a diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la SIAN stessa;
 - ii. ad aggiornare, divulgare e far rispettare la politica della SIAN in merito alla gestione, il trattamento e la comunicazione al pubblico delle informazioni riservate e di quelle privilegiate, alla cui osservanza richiama i destinatari;
 - iii. a considerare la riservatezza quale cardine dell'esercizio dell'attività associativa.
- Comma 2:** A tale principio i Soci e collaboratori della SIAN sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, comunque intervenuto.
- Comma 3:** È espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti i soggetti terzi con i quali la SIAN intrattiene rapporti.
- Comma 4:** I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni dopo approvazione del CD

-Comma 5: I bilanci di SIAN sono consultabili online nel sito, dopo approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 7 - LEGALITÀ E CONFLITTI D'INTERESSE

- Comma 1:** SIAN e i suoi Associati operano con criteri di stretta osservanza delle normative internazionali, statutarie, regionali sia generali che di settore.
- Comma 2:** Ogni Associato deve rifuggire da qualsiasi situazione di conflitto d'interessi anche potenziale. L'interesse è inteso non solo economico ma anche scientifico, professionale, politico.
- Comma 3:** Ogni comportamento sia negoziale che non negoziale deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede e trasparenza.

Art. 8 - TUTELA DELL'AMBIENTE

In qualsiasi attività svolta, SIAN e i suoi Associati devono agire con rispetto e responsabilità ambientale per ridurre al minimo gli impatti sull'ecosistema, consci della sempre maggiore criticità di un cattivo uso di scienza e tecnologia.

III - NORME DI COMPORTAMENTO DELLA SIAN ED ASSOCIATI NEI RAPPORTI ESTERNI

Art. 9 - DESTINATARI DELLE CURE

- Comma 1:** Comma 1. L'Associato si impegna a partecipare attivamente, nel proprio luogo di lavoro, a tutte quelle attività che assicurino e conducano ad un miglioramento della qualità dell'assistenza.
- Comma 2:** Comma 2. L'associato si impegna alla formazione continua atta a migliorare la propria conoscenza con la finalità di fornire adeguata conoscenza ed educazione tra i colleghi.

Art. 10 - ENTI PREPOSTI ALLA SANITÀ

- Comma 1:** Comma 1. I rapporti con gli Enti preposti alla Sanità Pubblica e Privata, anche internazionale, sono improntati ai valori espressi nel presente Codice.
- Comma 2:** Comma 2. SIAN si impegnerà a sempre più stretta collaborazione con questi Enti nell'ottica di favorire il progresso e la diffusione della conoscenza delle malattie renali e di competenze infermieristiche nelle varie forme di terapie sostitutive dell'IR.
- Comma 3:** Comma 3. Ogni relazione stretta con tali Enti dovrà essere priva di fini di lucro e con l'obiettivo esclusivo del progresso scientifico e della diffusione dei valori e principi qui enunciati.

Art. 11 - ENTI, ISTITUTI PUBBLICI ED ALTRE ASSOCIAZIONI

- Comma 1:** SIAN intrattiene rapporti con Enti Istituzionali (ad esempio non esaustivo: Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali - AGENAS; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Ministero della Salute; Ministero dell'Università e della Ricerca - MIUR; Ordini professionali) per garantire, con il proprio contributo scientifico, la conoscenza, la prevenzione delle malattie renali e competenze infermieristiche nelle terapie sostitutive nell'IR in modo appropriato ed efficace

- Comma 2:** SIAN promuove e favorisce il dialogo con le Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione, Enti ed altri organismi pubblici e istituzioni di ricerca scientifica, nell'ambito del rispetto dei principi e valori del presente Codice:
 - i. Tra gli scopi di tale collaborazione rientrano lo sviluppo e progetti di ricerca oltre che la definizione delle necessità formative dei professionisti nell'assistenza infermieristica in ambito renale.
- Comma 3:** È fatto divieto di effettuare pagamenti non autorizzati dagli organi preposti di SIAN a Istituzioni, funzionari o loro familiari e/o persone loro connesse.
- Comma 4:** Qualora SIAN, attraverso il CD, utilizzi consulenti o, comunque, soggetti esterni alla Società Scientifica per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere previsto che i terzi coinvolti accettino per iscritto le regole del Codice Etico.
- Comma 5:** I soggetti terzi che operano per conto di SIAN devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per motivi diversi da quelli per i quali hanno ricevuto il mandato e, comunque, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza
- Comma 6:** SIAN collabora con altre Società Scientifiche, associazioni, enti (pubblici/privati) e con la Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche (FNOPI) al fine di divulgare la conoscenza scientifica e culturale; ampliare e migliorare il proprio lavoro tramite il confronto diretto con realtà affini; instaurare rapporti professionali e nuove collaborazioni, sempre nell'ambito del rispetto dei principi e valori qui espressi.

Art. 12 - RAPPORTI CON GLI SPONSOR

- Comma 1:** SIAN nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi del supporto di Sponsor.
 - i. I rapporti con le aziende sponsor delle attività congressuali, scientifiche, di ricerca e, in generale, istituzionali, sono ispirati ai principi di rispetto, correttezza, trasparenza, lealtà ed indipendenza.
 - ii. È ammessa l'instaurazione di accordi con gli sponsor, anche al fine di ottenere sostegni economici, contributi di beneficenza che garantiscano il progresso dell'attività scientifica, formativa ed educativa di cui SIAN è promotore, purché nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e indipendenza.
 - iii. SIAN non porrà in essere comportamenti di interesse economico a favore di associati beneficiari o di Sponsor e/o affiliazione
- Comma 2:** Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto agli associati i supporti economici diretti ed indiretti di qualsiasi tipo ricevuti dalle Aziende
 - i. I comportamenti e/o le decisioni della SIAN non devono essere influenzati dagli interessi delle aziende sponsor. In ogni caso la scelta dello sponsor sarà ispirata ai criteri di eticità e scientificità.
 - ii. Gli Associati devono mantenere le attività ed il lavoro scientifico della SIAN indipendente da influenze esterne, anche impedendo alle Aziende finanziatrici di accedere o controllare le fasi di elaborazione dei progetti scientifici.
 - iii. È fatto divieto a tutti i destinatari del Codice Etico di accettare somme, utilità o regalie di qualunque entità da parte delle aziende in relazione ad attività anche indirette tra SIAN e tali industrie o loro soggetti collegati.

Art. 13 - MEZZI DI INFORMAZIONE E IL WEB

- Comma 1:** La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza dei temi riguardanti le malattie renali.

- Comma 2:** I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni, della legge, del Codice Etico e Codice Deontologico, con l'obiettivo di tutelare l'immagine della SIAN.
- Comma 3:** I rapporti ufficiali della SIAN con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.
- Comma 4:** Qualora SIAN si avvalga di altre figure professionali esterne e specifiche, di supporto, queste dovranno attenersi scrupolosamente al suddetto Codice Etico.
- Comma 5:** Il sito Internet della SIAN e le conseguenti attività di offerta dei servizi online devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza, trasparenza e comunque secondo quanto stabilito nel presente Codice.
- Comma 6:** Particolare cura nel rispetto del presente Codice Etico deve essere prestata all'inserzione di eventuali messaggi pubblicitari relativi a prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.

IV - NORME DI COMPORTAMENTO DELLA SIAN E ASSOCIATI NEI RAPPORTI INTERNI

Art. 14 - DESTINATARI

- Comma 1:** Le norme del presente Codice Etico si applicano a:
 - i. Associati e sostenitori della SIAN
 - ii. Organi della SIAN
 - iii. tutti coloro che fanno parte di SIAN a qualsiasi titolo.

Art. 15 - ASSOCIATI

- Comma 1:** Gli Associati SIAN sono professionisti che esercitano attività prevalentemente in AMBITO NEFROLOGICO.
- Comma 2:** Presentando la richiesta di associazione, l'Associato accetta in toto la missione di SIAN e i principi ed i valori che la indirizzano nello svolgimento della propria attività di formazione, informazione e progresso scientifico.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale di SIAN, è chiamato al massimo rispetto dei principi e valori espressi nel presente Codice, anche quale modello comportamentale di riferimento, sia nelle sue attività interne sia nella sua attività di rappresentante all'esterno.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Comma 1:** È dovere del Consiglio Direttivo condurre responsabilmente l'attività di ricerca e informazione, promuovendo l'immagine ed il prestigio di SIAN.
- Comma 2:** Nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SIAN, i componenti del Consiglio Direttivo devono ispirarsi a principi di autonomia e indipendenza rifuggendo possibili situazioni di conflitto con l'interesse di SIAN.

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SIAN, i componenti del Collegio dei Probiviri devono ispirarsi a principi di rispetto, correttezza e lealtà, quale modello comportamentale di riferimento, rifuggendo possibili situazioni di conflitti nell'interesse di SIAN, attenendosi a quanto descritto nel Codice Etico.

Art. 19 - COMITATO SCIENTIFICO

- Comma 1:** Comma 1. Nello svolgimento dei compiti specifici del Comitato Scientifico, i membri devono sempre rispettare i principi del Codice Etico e le indicazioni della Comunità Scientifica Internazionale.
- Comma 2:** Comma 2. Per le responsabilità del Codice Etico dei componenti del CS fare riferimento allo specifico regolamento
- Comma 3:** Comma 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SIAN, i componenti del Comitato Scientifico devono ispirarsi a principi di autonomia e indipendenza rifuggendo possibili situazioni di conflitto con l'interesse di SIAN.

Art. 20 - GRUPPI DI INTERESSE

- Comma 1:** Nello svolgimento dei compiti specifici dei Gruppi di Interesse, i membri devono sempre rispettare i principi del Codice Etico e le indicazioni della Comunità Scientifica Internazionale.
- Comma 2:** Nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SIAN, i componenti dei Gruppi di Interesse devono ispirarsi a principi di rispetto, correttezza e lealtà, quale modello comportamentale di riferimento, rifuggendo possibili situazioni di conflitti nell'interesse di SIAN, attenendosi a quanto descritto nel Codice Etico.
- Comma 3:** Nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SIAN, i componenti dei Gruppi di Interesse devono ispirarsi a principi di autonomia e indipendenza rifuggendo possibili situazioni di conflitto con l'interesse di SIAN.

Art. 21 - CONFLITTO D'INTERESSI

- Comma 1:** È dovere di ogni Associato far in modo che non sorgano conflitti d'interesse tra la propria attività anche esterna alla SIAN, sia essa di natura commerciale, finanziaria o di altro tipo, e le attività che svolge in vece all'interno della SIAN.
 - i. L'Associato deve perciò astenersi da decisioni, investimenti o azioni di altra natura che rendano possibile il crearsi della posizione di conflitto.
 - ii. Qualora il Consiglio Direttivo, un suo componente o anche un Associato avesse notizia di un possibile conflitto d'interessi, potrà chiedere l'apertura di procedura d'accertamento come da Statuto.

Art. 22 - VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI

- Comma 1:** Comma 1. L'osservanza del presente Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte da SIAN e dai destinatari interni ed esterni dello stesso presente Codice.
- Comma 2:** Comma 2. L'Associato che violi una delle disposizioni del presente Codice Etico, o che comunque si renda responsabile di comportamenti contrari con quanto promosso da SIAN, è passibile di procedimento disciplinare dinanzi il Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri.



CODICE ETICO

SOCIETA' INFERMIERI DI AREA NEFROLOGICA
(SIAN-ETS)

CONSIGLIO
DIRETTIVO
lì 30/09/2020
REVISIONE
del 09/05/2023

- Comma 3:** Comma 3. Le eventuali violazioni, anche di natura omissiva, del presente Codice devono essere segnalate al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri. SIAN attua modalità di comunicazione e procedure tali da garantire la riservatezza dei fatti e delle persone che effettuano le segnalazioni o che siano lì indicate o comunque coinvolte.
- Comma 4:** Comma 4. In caso di accertata violazione del Codice Etico dell'Associato le sanzioni sono disciplinate dallo Statuto all'Art. 24 comma 4/b i), ii), iii).

Art. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Codice Etico si rinvia alle leggi e norme vigenti.

Art. 24 - MODIFICHE

Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.